



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2021;

letto il piano del consumatore depositato il 10 novembre 2020 da Lunetta Pietro, nato a Palermo il 28.4.1958;

lette le note di chiarimento con l'acclusa documentazione, depositate dal proponente, su sollecitazione dell'Ufficio, in data 2.12.2020;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Anna Maria Grasso, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui – al fine di valutare la diligenza impiegata dal proponente nell'assumere volontariamente le obbligazioni – ha rilevato che *“l'esposizione debitoria di maggiore rilevanza nei confronti di Unicredit s.p.a. deriva da un impegno contrattuale assunto nell'anno 2012, ovvero in un periodo nel quale il sig. Lunetta percepiva con regolare cadenza mensile il proprio stipendio. Il debito di € 38.780,00 è stato assunto in gran parte per estinguere precedenti esposizioni debitorie ed il sig. Lunetta ha percepito di fatto, solo la somma di € 10.000,00... Quanto esposto, testimonia la prudenza economica del debitore che non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* (cfr. pagine 12 e 13 della Relazione particolareggiata del 5.11.2020);



considerato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria, alla data di deposito della Relazione particolareggiata, pari a complessivi € 48.609,88 nei confronti di:

1) MB Credit Solutions (già **Unicredit S.p.a.**), in forza del contratto di mutuo chirografario del 30/10/2012 per un importo mutuato di € 38.780,00; l'attuale valore del debito è pari ad **€ 31.478,79**, come risulta dalla dichiarazione di credito acquisita dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

2) Findomestic Banca S.p.a., in forza del contratto del 24/11/2014 (rapporto n. 20038876124622), in esecuzione del quale veniva erogato in favore del Lunetta un finanziamento di € 16.535,00, per un totale da rimborsare di € 24.729,60, mediante pagamento di n. 96 rate mensili di € 257,60; attualmente il debito residuo è di **€ 13.727,98**;

3) Marathon SPV S.r.l. (già **Agos S.p.a.**), in forza della carta revolving n. 4301524610661065, concessa il 17/10/2016 con credito di € 5.440,50, il cui debito residuo ammonta, alla data del deposito della relazione dell'O.C.C. (5.11.2020), ad **€ 2.571,50**;

4) Comune di Palermo: il ricorrente risulta debitore della somma di **€ 263,00** relativa alla T.A.R.I. 2019;

5) Agenzia delle Entrate – Riscossione Sicilia S.p.a.: il ricorrente risulta debitore della somma complessiva di **€ 568,61** (di cui € 375,73 per tassa auto anno di imposta 2015 ed € 192,88 per Tassa Registro anno 2012);

rilevato che alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati, Gestore della Crisi e Legale della procedura;

considerato che la proposta prevede il pagamento, in 81 rate mensili successive al pagamento dei crediti in prededuzione, della somma complessiva di € 24.720,45 pari al 50,85% del debito complessivo con diverse percentuali di soddisfo e, segnatamente:

- il pagamento integrale in prededuzione (100%) del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi preventivato in complessivi € 2.531,04 comprensivi di oneri e cassa previdenziale, cui sottrarre l'acconto pari ad € 700,00: il costo residuo è di € 1.831,04 e verrà pagato in n. 6 rate mensili da € 305,19;

- il pagamento integrale in prededuzione (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano per prestazioni professionali (avv. Ettore Volpe) definito in € 1.800,00 (compresi oneri previdenziali e fiscali): il pagamento avverrà in 6 rate a partire dalla n. 7, di cui 5 da € 305,19 ed una, la rata n. 12, da € 274,05;

- il pagamento integrale (100%) del debito nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. pari ad € 568,31 da pagarsi in 81 rate a partire dalla n. 13 di € 7,02;

- il pagamento integrale (100%) del debito nei confronti del Comune di Palermo – Ufficio Tributi pari ad € 263,00 da pagarsi in 81 rate a partire dalla n. 13 di € 3,25;



- il pagamento con una percentuale di soddisfo del 50% a favore di Unicredit/Mb Credit Solutions per complessivi € 15.739,40 da pagarsi in 81 rate a partire dalla n. 13 di € 194,31;

- il pagamento con una percentuale di soddisfo del 50% a favore di Marathon SPV s.r.l. (già Agos s.p.a.) per la linea di credito concessa con carta revolving per complessivi € 1.285,75, da pagarsi in 81 rate a partire dalla n. 13 di € 15,87;

- il pagamento con una percentuale di soddisfo del 50% a favore di Findomestic s.p.a. per complessivi € 6.863,99, da pagarsi in 81 rate a partire dalla n. 13 di € 84,74;

rilevato, in particolare, che il ricorrente metterà a disposizione dei creditori l'unica fonte di reddito costituita dal suo stipendio, pari ad € 1.463,00 mensili, fatta eccezione per la somma necessaria al sostentamento del nucleo familiare, quantificata in € 1.005,00;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore il quale, percependo un reddito da lavoro a tempo indeterminato, assicura una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, che il patrimonio nella titolarità del debitore ((i) quota 1/2 dell'immobile sito in Palermo, via Tomasi Cardinale n. 26, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 51, pt. 2341, sub. 3, cat. A/3, classe 5, consistenza 5,5 vani, rendita catastale € 267,01), adibito a casa di abitazione del nucleo familiare, in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni; (ii) quota 1/6 dell'immobile sito in Palermo, via Centuripe n. 8, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 38, pt. 2179, sub. 31, cat. A/4, classe 5, consistenza 6 vani, rendita catastale € 176,63, acquisito in forza di successione *mortis causa*, in comproprietà con i fratelli, come illustrato dal Professionista nella propria relazione (cfr. pagine 18 e 19), non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto per un verso, della circostanza che si tratta di quote indivise e, per altro verso, di quanto correttamente espresso dall'organismo di composizione della crisi alla pagina 19 della Relazione ("*...pensando verosimilmente ad una aggiudicazione dei beni al terzo tentativo di vendita, al valore pari all'offerta minima efficace, il ricavato della vendita degli immobili pro quota, senza tener conto dei costi di pubblicazione, è inferiore all'importo della proposta formulata dal sig. Pietro Lunetta; al contrario, con il piano del consumatore i creditori potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso*");

ritenuto, quindi, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori (100% per i prededucibili, per Riscossione Sicilia e per il Comune di Palermo, 50% per gli altri creditori chirografari) costituiscono una soluzione della crisi



da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

rilevato che alcuna contestazione hanno sollevato i creditori;

considerato che il ricorrente debba trattenere per sé ed il proprio nucleo familiare la somma di € 1.005,00 mensili (importo che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane);

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata e che vanno demandate al Professionista nominato, avv. Anna Maria Grasso, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da LUNETTA Pietro, nato a Palermo il 28.4.1958;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Anna Maria Grasso, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce LUNETTA Pietro alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista avv. Anna Maria Grasso.

Palermo, 17 aprile 2021

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

